

Codice DB1117

D.D. 27 novembre 2013, n. 1112

L.R. 63/78 art. 17 lett. f). Approvazione del progetto: "vetrina per il recupero di aree marginali mediante recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza delle Langhe". Impegno di euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2013 in favore di ARPEA quale contributo regionale da erogare alla Comunita' Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione del progetto.

Visto il Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica agricola comunitaria, pubblicato sulla GU L 270 del 21.10.2003.

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pubblicato sulla GU L 277 del 21.10.2005.

Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (e s.m.i.), recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale, pubblicato sulla GU L 368 del 23.12.2006.

Considerato che l'Unione Europea mediante i regolamenti richiamati ha emanato, tra le altre, delle norme relative alla conservazione dei pascoli, con l'obiettivo di articolare un sistema di premi e di vincoli tali da incentivare il mantenimento di queste superfici ed indirizzarne la gestione.

Visto in specifico l'art. 5 del Reg. CE n. 1782/2003 relativo al regime di aiuti per il I pilastro della Politica agricola comunitaria che dispone che gli stati membri provvedano affinché le terre investite a pascolo permanente siano mantenute tali, nonché gli artt. 61, 108, 114, 132 e 136 che contengono ulteriori disposizioni per la formazione e la conservazione di questo tipo di coltivazione.

Visto l'art. 27 del reg. CE n. 1974/2006 e s.m.i., che contiene disposizioni per il pagamento di premi per il miglioramento del benessere degli animali mediante l'estensivizzazione degli allevamenti e la loro trasformazione verso forme di conduzione tecnicamente adeguate alla conservazione ed al mantenimento delle superfici a pascolo.

Accertata l'attenzione che l'Unione Europea ha posto per la conservazione dei pascoli, quale coltura a forte valenza ambientale e paesaggistica, vocata alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

Considerato che con la riforma della politica agricola comune le zone rurali, che costituiscono il 90% del territorio dell'UE allargata, hanno assunto una notevole importanza per far fronte alle sfide economiche e socio-ambientali del XXI secolo, e che il regolamento CE n. 1698/2005 finanzia lo sviluppo rurale per promuovere la crescita e creare posti di lavoro nelle aree rurali – in linea con la strategia di Lisbona – e per migliorare la sostenibilità – in linea con gli obiettivi fissati a Göteborg.

Considerato che la politica di sviluppo rurale 2007-2013 si incentra su tre settori di attività, in linea con i tre assi tematici tracciati dal regolamento sullo sviluppo rurale: miglioramento della competitività dell'attività agricola e silvicola; ambiente e paesaggio rurale; miglioramento della qualità della vita e diversificazione dell'economia rurale.

Con la Decisione del 20 febbraio 2006 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato gli Orientamenti strategici comunitari per lo Sviluppo rurale, in applicazione del Reg. CE n. 1698/2005, ponendo in evidenza il ruolo che l'agricoltura svolge nell'utilizzo dei terreni, quale fattore determinante per la qualità dello spazio rurale e dell'ambiente.

Gli Orientamenti strategici comunitari pongono particolare attenzione alla tutela delle risorse naturali e dei paesaggi agrari tradizionali delle zone rurali, mediante la conservazione della biodiversità, la preservazione e lo sviluppo dell'attività agricola ad elevata valenza naturale, la regimazione delle acque e la lotta al cambiamento climatico.

Visto il Programma di sviluppo rurale 2007/2013 approvato con decisione C(2007)5944 del 28.11.2007 e considerato che nel documento l'Assessorato all'Agricoltura ha posto particolare attenzione alle problematiche agroambientali ed all'attivazione di un sistema di premi a favore degli imprenditori agricoli per l'applicazione di pratiche colturali estensive ed a basso impatto, atte a migliorare l'ambiente rurale ed a conservarne le risorse caratteristiche, tra le quali rivestono particolare importanza i Sistemi pascolivi estensivi, quali azioni finalizzate al miglioramento ed alla conservazione dei pascoli piemontesi, beni ambientali di particolare rilevanza.

Considerato che le Alpi piemontesi ed i territori alto collinari hanno conservato un ampio grado di variabilità rispetto ad altri ambienti ed i sistemi zootecnici di questi territori rappresentano un esempio di integrazione armonica tra vocazione territoriale e processi produttivi avendo permesso di utilizzare le produzioni foraggere locali, generando tipici paesaggi, caratterizzati dalla presenza di una estesa superficie a pascolo.

Accertato che l'attività zootecnica in questi territori svolge una funzione fondamentale per la collettività, permettendo la conservazione del paesaggio, la produzione di alimenti di qualità, la prevenzione di calamità naturali quali valanghe, frane, incendi, il consumo di biomassa nonché la tutela della biodiversità attraverso l'allevamento di razze locali in pericolo di estinzione ed il mantenimento della variabilità botanica caratteristica delle cotiche dei pascoli alpini.

Considerato che la L.r. 63/78 disciplina al titolo II le iniziative atte ad incentivare lo sviluppo della zootecnia piemontese, al titolo VII gli interventi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo ed al titolo VIII le iniziative promozionali di carattere generale.

Tenuto conto che la fase congiunturale negativa del settore zootecnico, con pesanti effetti sui conti delle aziende, ha ormai oltrepassato la soglia delle normali e fisiologiche oscillazioni dei prezzi alla vendita e considerato che, contestualmente, il livello dei costi di produzione attuale è tale da rendere antieconomica la produzione ovina piemontese.

Accertata la necessità di prevedere degli interventi urgenti per la zootecnia nelle zone ad agricoltura marginale, alla luce delle condizioni di mercato del comparto ovino e degli effetti che questo può provocare sui territori sensibili dal punto di vista ambientale.

Considerato quanto previsto dal Piano strategico regionale di indirizzo per la ricerca, lo sviluppo e la valorizzazione della filiera ovina legata all'allevamento della pecora di razza Delle Langhe, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 94 – 6296 del 02/08/2013, quale documento programmatico che individua i principali fattori di crisi, indicando le direttive di coordinamento dei componenti della filiera e gli assi prioritari di intervento che dovranno essere attuati in applicazione della normativa su indicata.

Tenuto conto che l'allevamento di questa razza ovina è realizzato in modo prevalente nel territorio dell'Alta Langa.

Preso atto del Progetto vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, presentato dalla Comunità Montana Alta Langa in data 21 novembre 2013, agli atti del Settore Produzioni Zootecniche con il prot. n. 21369/DB1100 con una spesa preventivata di euro 61.546,80 per la sua realizzazione.

Considerato che gli obiettivi del progetto corrispondono a quanto previsto dal Piano strategico regionale di indirizzo per la ricerca, lo sviluppo e la valorizzazione della filiera ovina legata all'allevamento della pecora di razza Delle Langhe, di cui alla deliberazione n. 94 – 6296 del 02/08/2013.

Tenuto conto che il suddetto progetto è stato approvato dalla Comunità Montana Alta Langa con Determinazione n. 247 del 12 novembre 2013.

Ritenuto pertanto, in considerazione dell'importanza di realizzare il progetto per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe”, di stabilire quanto segue:

- di approvare il progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, presentato dalla Comunità Montana Alta Langa in data 21 novembre 2013, agli atti del Settore Produzioni Zootecniche con il prot. n. 21369/DB1100 con una spesa preventivata di euro 61.546,80 per la sua realizzazione;
- di ammettere a finanziamento una spesa di € 61.54680 per la realizzazione del progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”;
- di concedere, in relazione all'istruttoria con esito positivo effettuata sul progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, sulla base delle risorse rese disponibili, un contributo regionale di euro 30.000,00 in favore della Comunità Montana Alta Langa per finanziare l'attuazione del progetto;

Stabilito che l'istruttoria ed i controlli sull'effettiva realizzazione del progetto sono di competenza della Comunità Montana Alta Langa.

Visto l'art. 17, lett.f) della L.r. 63/78.

Vista la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della Legge Regionale n. 35 del 13 novembre 2006, la funzione di organismo pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Visto l'art. 5 della L.R. n. 16/2002 che dispone che all'organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

Vista la D.G.R. n. 38-9257 del 21 luglio 2008, che conferisce all'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, l'incarico per l'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura e ne ha approvato lo schema di convenzione, sottoscritta dalle parti interessate in data 21 agosto 2008 (Rep. n. 13692).

Vista la DGR n. 70 – 2069 del 17 Maggio 2011, recante “Ulteriore incarico ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 16/2002 all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per l'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi”, con la quale è stata prevista una nuova convenzione che regoli i rapporti di incarico tra Regione ed ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti in agricoltura.

Vista la Convenzione (rep. n. 16271 del 6/07/2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Tenuto conto che all'art. 2, comma 1 della predetta convenzione è previsto che per l'espletamento delle proprie funzioni spetta all'ARPEA:

- la gestione finanziaria delle entrate e delle spese delle somme trasferite dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002;
- l'esecuzione dei pagamenti;
- la contabilizzazione dei pagamenti.

Considerato che nelle premesse, lettera a), della medesima Convenzione è inserita la L.R. n. 63/78 quale fonte normativa per l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali da parte dell'ARPEA.

Preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 16271.

Stabilito che con la determinazione dirigenziale n. 810 del 20 settembre 2013 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

Vista la L.R. n. 8 del 7/05/ 2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”.

Vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”.

Vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”.

Vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione.

Vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". Prima assegnazione delle risorse finanziarie.

Vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”.

Vista la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015.

Vista la DGR n. 27-6643 del 11.11.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2013.

Vista l’assegnazione n. 100820 sul capitolo di spesa n. 184165/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013.

Vista la comunicazione prot. n. 20954/11.00 del 15.11.2013 con la quale il Direttore Regionale dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Produzioni Zootecniche ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di spesa 184165/2013 per euro 317.000,00.

Accertato che all’onere derivante dalla concessione di un contributo regionale di euro 30.000,00 per finanziare il “Progetto vetrina per il recupero di zone marginali mediante recinzioni fisse per il pascolamento di capi ovini di razza “Delle Langhe” si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013, sul capitolo di spesa n. 184165 del bilancio di previsione per l’anno 2013.

Stabilito pertanto di impegnare e liquidare euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2013 (assegnazione n. 100820) in favore di ARPEA, via Bogino n. 23 - Torino (C.F. 97694170016), quale contributo regionale da erogare alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione del progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”.

Ritenuto di trasferire euro 30.000,00 sul “Fondo Cosman e Zootecnia” partitario Regionale dell’ARPEA per l’erogazione del contributo regionale di euro 30.000,00 alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione del progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”.

Stabilito di incaricare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, di provvedere, ai sensi del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2/11/2011), all’erogazione del contributo regionale di euro 30.000,00 alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione del progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, previa presentazione, da parte della Comunità Montana Alta Langa, di una relazione tecnica sull’attività svolta e sui risultati ottenuti.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
vista la Legge Regionale n. 7 dell' 11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale n. 23/2008;
vista la legge regionale. n. 8/2013
vista la legge regionale. n. 9/2013
vista la legge regionale n. 16/2013
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di approvare il progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, presentato dalla Comunità Montana Alta Langa in data 21 novembre 2013, agli atti del Settore Produzioni Zootecniche con il prot. n. 21369/DB1100, con una spesa preventivata di euro 61.546,80 per la sua realizzazione;
- di ammettere a finanziamento una spesa di € 61.546,80 per la realizzazione del progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”;
- di concedere, in relazione all’istruttoria con esito positivo effettuata sul progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, sulla base delle risorse rese disponibili, un contributo regionale di euro 30.000,00 in favore della Comunità Montana Alta Langa per finanziare l’attuazione del progetto;
- di impegnare e liquidare euro 30.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2013 (assegnazione n. 100820) in favore di ARPEA, via Bogino n. 23 – Torino (C.F. 97694170016), quale contributo regionale da erogare alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione del progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”;
- di trasferire euro 30.000,00 sul “Fondo Cosman e Zootecnia” partitario Regionale dell’ARPEA per l’erogazione del contributo regionale di euro 30.000,00 alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione del progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”;
- di incaricare ARPEA, quale Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, di provvedere, ai sensi del contratto attuativo (rep. N. 16446 del 2/11/2011), all’erogazione del contributo regionale di euro 30.000,00 alla Comunità Montana Alta Langa per finanziare la realizzazione del progetto “vetrina per il recupero di zone marginali mediante il recupero di aree a pascolo e recinzioni per il pascolamento di capi ovini di razza Delle Langhe”, previa presentazione, da parte della Comunità Montana Alta Langa, di una relazione tecnica sull’attività svolta e sui risultati ottenuti;
- di stabilire che l’istruttoria ed i controlli sull’effettiva realizzazione del progetto sono di competenza della Comunità Montana Alta Langa;

- ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi degli art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Paolo Cumino